

Codice A1816B

D.D. 2 aprile 2026, n. 611

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA1032 PERTINENZA) - Concessione demaniale per transito sul rilevato arginale di pertinenza del Fiume Tanaro in Comune di Alba (CN) - Canone 2026 (calcolato nella misura di 9/12). Richiedente: Soc. STROPPIANA Spa - Alba (CN).



ATTO DD 611/A1816B/2026

DEL 02/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA1032 PERTINENZA) - Concessione demaniale per transito sul rilevato arginale di pertinenza del Fiume Tanaro in Comune di Alba (CN) - Canone 2026 (calcolato nella misura di 9/12).
Richiedente: Soc. STROPPIANA Spa – Alba (CN)

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 37962/A1816B del 05/08/2024 e con successiva nota assunta la prot. n. 44589 del 25/09/2024, il Sig. Begani Maurizio, in qualità di Legale Rappresentante della Società STROPPIANA spa (P.IVA 00939650040) – Alba (CN), ha presentato la domanda di concessione demaniale per un transito veicolare sul rilevato arginale di pertinenza del Fiume Tanaro, in comune di Alba (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati digitalmente dal Geom. Sergio Giubellino (*files:relazione.pdf.p7m, corografia 10000.pdf.p7m, catastale 2000.pdf.p7m, documentazione fotografica.pdf.p7m*) nei quali è individuato il tratto di argine interessato dalla richiesta di concessione;

- il transito richiesto è limitato al solo scavalco dell'argine demaniale in destra del Fiume Tanaro (*Foglio n. 23 mappali nn. 292/p -294/p - superficie occupazione mq 307,77 - lunghezza transito \leq a 1 km*), tramite utilizzo delle rampe arginali esistenti ed è finalizzato allo svolgimento dell'attività estrattiva in località Toppino in Comune di Alba (CN);

-il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 38908/A1816B del 12/08/2024; con la stessa nota è stata richiesta la pubblicazione del progetto all'Albo Pretorio del Comune di Alba (CN);

- con nota prot. n. 38907/A1816B del 12/08/2024 è stato richiesto nulla osta idraulico ex R.D. 25/07/1904 n. 523 all'AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po, in qualità di Autorità idraulica competente sul tratto di corso d'acqua in questione.

Considerato che:

- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alba (pubblicazione dal 14/08/2024 al 28/08/2024 come da referto pervenuto al prot. n. 40929/A1816B del 30/08/2024), senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

- l'AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente sul fiume Tanaro, con nota assunta al prot. 42918/A1816B del 12/09/2024, in riscontro alla richiesta di parere formulata dal Settore Tecnico con la nota del 12/08/2024 sopra richiamata, ha comunicato che trattandosi di un'istanza riferita al procedimento di VIA indetto dalla Provincia di Cuneo per la valutazione del *"Progetto di coltivazione mineraria con riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva area in località Toppino compresa nella scheda progetto A2 del masterplan per la valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro approvato dal comune di Alba (CN)"*, il parere di compatibilità idraulica inerente il transito arginale richiesto, sarà rilasciato nell'ambito del parere idraulico relativo al suddetto procedimento di VIA;

- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, in relazione alla comunicazione dell'AIPo con nota prot. n. 43695/A1816B del 18/09/2024, ha comunicato alla Soc. Stroppiana Spa la sospensione del procedimento;

- in data 29/10/2025 con nota assunta al prot. n. 13314 è pervenuta la Determinazione Dirigenziale N. 454/A1906A/2025 in data 27/10/2025, con la quale il Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere, a conclusione del procedimento della CdS indetto dalla Provincia di Cuneo, ha autorizzato il progetto di coltivazione mineraria soprarichiamato alla Società STROPPIANA Spa allegando il parere dell'AIPo;

- l'AIPo, considerato che la richiesta del transito arginale viene effettuata per gli autocarri a servizio dell'attività estrattiva e che tale transito potrebbe compromettere nel tempo la stabilità delle rampe arginali e dello stesso corpo arginale, ha richiesto, prima del rilascio della concessione demaniale, il rilievo del tratto arginale interessato con planimetria e sezioni opportunamente geo-riferiti ad idonei caposaldi correlati con la rete geodetica nazionale dell'IGM, al fine di validare-constatare l'attuale stato di fatto dell'argine interessato dalla richiesta di transito;

- la Soc. STROPPIANA S.p.a., con nota pervenuta in data 10/02/2026 assunta al prot. n. 6755/A1816B, a seguito del parere espresso dall'AIPo con nota n. del 17/09/2025 n. 2025/0081375 nell'ambito del procedimento di VIA relativo alla "Cava", ha richiesto la riattivazione del procedimento e trasmesso le integrazioni documentali richieste dall'AIPo (*Rilievo per la validazione dell'attuale stato di consistenza dell'argine: files conc argine_U00-32 2013-stampa.pdf.p7m, cava Toppino 3 - capisaldi.pdf.p7m, CE Detrito - DoP.pdf.p7m*);

- l'AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente sul fiume Tanaro, con nota assunta al prot. 10991/A1816B del 03/03/2026, preso atto delle richieste documentali integrative presentate dalla Soc. Stroppiana, ha espresso il proprio nulla osta idraulico con prescrizioni al transito arginale (*Nulla Osta con validità di anni 1*), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- l'AIPO ha richiesto in particolare:

- che il rilievo del rilevato arginale, al fine di verificare tempestivamente eventuali abbassamenti in quota, scoscendimenti o bassure che possano inficiare la tenuta dell'argine stesso, dovrà essere ripresentato e validato ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, a semplice richiesta dell'AIPO ed in ogni caso con **cadenza semestrale**.
- che a garanzia del corretto adempimento della condizioni di utilizzo dell'argine per il transito sia costituito un deposito cauzionale, costituito tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari a € 36.370,15 IVA inclusa, calcolato sulla base delle lavorazioni presunte necessarie all'esecuzione degli interventi di ripristino del tratto di rilevato arginale oggetto di concessione, in caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi e che a seguito dell'accertamento in situ e dell'istruttoria tecnica, si ritiene possibile, con riferimento al comma 4 dell'art. 16 del regolamento, rilasciare la concessione per anni 9 (nove) sulla base delle prescrizioni stabilite dall'A.I.Po. e di quelle contenute nello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere, nell'esercizio 2026, a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e provvedere alla costituzione del deposito cauzionale, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento n. 10/2022.

- il canone annuo per il transito arginale è stato determinato in Euro 218,00 (duecentodiciotto/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024;

- il deposito cauzionale, ai sensi dell'art.11 del R.R. 10R/2022, sarà costituito, come da parere dell'AIPO, tramite fidejussione bancaria o Polizza Assicurativa dell'importo di € 36.370,15 (IVA inclusa) prestata a favore della Regione Piemonte a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, invi incluse le prescrizioni di tutela idraulica di cui al Nulla Osta dell'Autorità Idraulica;

Dato atto che:

- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;

- contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 150,00 (centocinquanta/00) a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su Piemonte Pay, associata all'accertamento contabile 368/2024 sul capitolo 31225.

Dato atto che:

- per lo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte

del Settore Tecnico regionale di Cuneo, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento;

- l'importo di Euro 163,00 dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo n. 30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (Ben. n.128705);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la DGR n. 12-2182 del 30/1/26;
- il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- la DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

1) di concedere alla Società STROPPIANA spa (P.IVA 00939650040), con sede in Corso Unità d'Italia 21 – 12051 Alba (CN), l'occupazione di area demaniale per il transito veicolare sul rilevato arginale di pertinenza del Fiume Tanaro in in comune di Alba (CN) – (*lunghezza transito $\leq a$ 1 km*), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa ed al parere idraulico dell'A.I.Po. allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di subordinare la validità della Concessione pluriennale al rinnovo annuale del Nulla Osta Idraulico da parte dell'AIP0, che dovrà essere espressamente richiesto dalla Società STROPPIANA Spa sia all'AIPo che al Settore Tecnico Regionale – Cuneo , entro il 30 ottobre di ogni anno,

trasmettendo la documentazione di cui al punto 1) del Nulla Osta Idraulico allegato alla presente determinazione;

3) di stabilire che il mancato rinnovo annuale del Nulla Osta idraulico dell'AIPo potrà determinare la revoca e decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 1 ed in particolare del comma 2 lettera b) del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

3) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione.

4) di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in **anni 9** fino al **31/12/2035**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in Euro 218,00 soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.
- f. che l'importo di **€ 36.370,15 IVA inclusa** stabilito dall'AIPo, dovuto dalla Società STROPPIANA spa a titolo di deposito cauzionale per il transito arginale sarà costituito mediante fidejussione bancaria o Polizza Assicurativa;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

6) di incassare la somma di € 163,00 dovuta dalla richiedente Società STROPPIANA spa, a titolo di canone demaniale per l'anno in corso (ratei mensili) - sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo n. 30555/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (Ben. n.128705);

7) di dare atto che l'importo di € 150,00 per spese istruttoria è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2024;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensore:

Luca Menardi

Linda Fazio

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato



Prot. n. (*) _____

Alba, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/891-2023A

REGIONE PIEMONTE

Settore Regionale Tecnico di Cuneo

PEC: tecnico.regionale.cn@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: 891/2023A – CNA1032 Richiesta di concessione demaniale per transito sul rilevato arginale di pertinenza del Fiume Tanaro in comune di Alba (CN)

Proponente: Stroppiana S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale,

VISTI:

- l'istanza pervenuta dalla Regione Piemonte, Settore in indirizzo, in data 12.08.2024 prot. n. 38907 (acquisita al prot. AIPo al n. 22848 in pari data), con la quale si chiedeva l'espressione del parere della compatibilità idraulica di cui al R.D. 523/1904 per il transito sul rilevato arginale situato in sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Alba (CN) da parte della ditta Stroppiana S.p.A.;
- la nota di riscontro della scrivente Agenzia prot. n. 25168 del 11.09.2024 con la quale veniva comunicato che la richiesta in oggetto era compresa nell'ambito della fase di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica Regionale indetta dalla Provincia di Cuneo per il "Progetto di coltivazione mineraria con riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva area in località Toppino compresa nella scheda progetto A2 del masterplan per la valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro approvato dal comune di Alba (CN)", di cui era in corso il procedimento;
- il parere favorevole ai soli fini idraulici emesso dall'Ufficio AIPo di Alba con nota prot. n. 27333 del 17/09/2025, nell'ambito del suddetto procedimento di VIA, anche in relazione all'attraversamento del rilevato arginale, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Stroppiana S.p.A. con PEC del 09.02.2026 (acquisita al prot. AIPo n. 3904 in data 10.02.2026);

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n. 523 del 25/07/1904, in particolare l'art. 59;

VISTO inoltre l'art. 96 del succitato Regio Decreto che vieta qualsiasi intervento che intacchi l'integrità del rilevato arginale, ivi compreso l'installazione di parapetti a margine della sommità arginale e che in conseguenza del citato divieto sussiste il pericolo di caduta dalle scarpate arginali;

PRESO ATTO che il transito in oggetto interesserà il solo scavalco dell'argine demaniale tramite utilizzo delle rampe arginali (superficie pari a mq 307,77 censita al N.C.T. del Comune di Alba al Foglio 23 mappali 292 e 294), così come individuati negli elaborati progettuali denominati COROGRAFIA GENERALE (BDTRE) ed ESTRATTO MAPPA CATASTALE, datate luglio 2024, a firma del Geom. Sergio Giubellino, trasmesse nell'ambito del suddetto procedimenti di VIA ed acquisite al prot. AIPo n. 14217 del 13.05.2025;

CONSIDERATO che l'utilizzo di tale tratto demaniale "...avverrà solamente nel caso in cui la cava fosse in coltivazione in un periodo nel quale non sia possibile l'attraversamento del fiume. In ogni caso la priorità dei trasporti sarà attraverso il guado per ragioni di minor distanza e minori costi." e unicamente nell'ambito della realizzazione del Lotto A (pag. 7, Relazione Integrativa n. 3, datata aprile 2025, trasmessa nell'ambito del suddetto procedimenti di VIA ed acquisita al prot. AIPo n. 14217 del 13.05.2025);

CONSIDERATO inoltre che, come si evince dalla planimetria a pag. 8 della Relazione Integrativa n. 3, datata aprile 2025, al di fuori dello scavalco arginale parte del percorso individuato con il colore arancione si colloca nella fascia di rispetto del corpo arginale di cui al R.D. 523/1904;

EVIDENZIATO che la pista di servizio sulla sommità arginale, così come le relative rampe, non rivestono caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di legge attualmente in vigore;

**ESPRIME NULLA OSTA IDRAULICO AL RILASCIO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE,
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. 523/1904**

per il solo scavalco dell'argine demaniale in destra del Fiume Tanaro, tramite utilizzo delle rampe arginali, per svolgimento attività estrattiva in località Toppino in Comune di Alba (CN), per una superficie demaniale di 307,77 m², per come meglio illustrato negli elaborati allegati alla richiesta di concessione e successivamente integrati dal richiedente, che depositati agli atti formano parte integrante del presente nulla osta idraulico anche se non materialmente allegati allo stesso, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. considerato che la concessione viene richiesta per il transito di autocarri di servizio all'attività estrattiva, per un periodo presunto di anni 12 (pag. 49 Relazione Tecnica datata maggio 2023), autorizzata con Determinazione n. 454 del 27.10.2025 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, e che tale transito con mezzi pesanti potrebbe compromettere nel tempo la stabilità della rampa arginale così come il corpo arginale con potenziale diminuzione di funzionalità del rilevato stesso, il rilievo del rilevato arginale dovrà essere ripresentato e validato dalla scrivente Agenzia ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, a semplice richiesta di AIPo e in ogni caso con cadenza semestrale, al fine di verificare tempestivamente eventuali abbassamenti in quota, scoscendimenti o bassure che possano inficiare la tenuta dell'argine stesso. Allo stesso modo il transito dovrà essere immediatamente sospeso al verificarsi di eventuali anomalie, connesse al transito stesso e potrà essere ripreso solo dopo il ripristino della sede stradale, dandone immediata comunicazione alla scrivente Agenzia;
2. tutti i necessari lavori di ripristino e sistemazione delle problematiche che dovessero essere state rilevate, restano a totale carico della Società Stroppiana S.p.A. che dovrà farsi carico del mantenimento dello stato di fatto dell'argine rilevato. A tal fine le scarpate arginali e le relative banchine sommitali dovranno essere periodicamente sfalciate/decespugliate con trinciatura del materiale grossolano sul posto e/o eventuale smaltimento a discarica su richiesta della scrivente Agenzia anche per le vie brevi, con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta il manto erboso/cespuglioso sia superiore a mt 0,30. Le prescrizioni tecniche per gli interventi di ripristino saranno impartite da questa Agenzia AIPo. A garanzia del corretto adempimento della presente **si richiede la costituzione di un deposito cauzionale** pari a €36.370,15 IVA inclusa, calcolato sulla base delle lavorazioni presunte, necessarie all'esecuzione degli interventi di ripristino del tratto di rilevato arginale oggetto di concessione, in caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria, che potrà essere costituito tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà essere stipulata conformemente a quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare per quanto attiene alla escussione della polizza stessa per la quale si procederà, in caso di inadempienza della concessionaria ai lavori di ripristino sopra richiamati.

Quest'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'atto del rinnovo della concessione stessa, l'eventuale adeguamento del relativo importo garantito, qualora dovessero riscontrarsi aumenti significativi nei prezzi regionali presi a base di riferimento per le lavorazioni di ripristino da effettuarsi. Tale cauzione verrà svincolata al termine della concessione a seguito dell'accertamento con verifica positiva, delle condizioni della sommità del rilevato arginale; **copia della fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia;**

3. sul tratto di rampa e sommità arginale, prima del transito, dovrà essere steso idoneo strato di misto frantumato stabilizzato di cava certificato, di spessore minimo di 15 cm, idoneamente compattato, avente la specifica funzione di protezione del sottostante fondo. Tale strato dovrà essere adeguatamente ripristinato al bisogno. Allo stesso modo, dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento del rimanente tratto asfaltato presente al piede del rilevato lato campagna provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed eventuali interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti, anche al rilevato arginale, connessi al transito degli automezzi;
4. il concessionario dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla scrivente Agenzia idonea polizza di responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia previsti dalla normativa vigente;
5. il tratto di pista di servizio in sommità arginale e le rampe di scavalco oggetto di transito autorizzato saranno esclusivamente quelle indicate nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa da codesto Settore Tecnico e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;
6. particolare cura dovrà essere prestata per la pulizia delle gomme dei mezzi prima dell'innesto sulla rampa di salita sul rilevato arginale (lato fiume) al fine di evitare il deposito sulla sommità arginale stessa di materiale terroso/ghiaioso/limoso, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia delle superfici. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia del tratto asfaltato posto al piede del rilevato lato campagna, provvedendo alle necessarie operazioni meccaniche di pulizia mediante spazzolatrici;
7. la pista sommitale e le rampe arginali oggetto del transito autorizzato dovranno essere periodicamente bagnate con idonee attrezzature, al fine di limitare l'emissione di polveri. Nei periodi di scarsa piovosità la bagnatura periodica dovrà essere effettuata con una frequenza di più volte nell'arco della giornata lavorativa;
8. è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito stesso è consentito a senso unico alternato. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso al rilevato, così come sulla sommità arginale;
9. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista arginale in quanto trattasi di tratto intercluso al libero transito;
10. considerato che sul tratto arginale in concessione viene espletata l'ordinaria attività di vigilanza da parte del personale tecnico AIPo e potrebbero risultare in essere o essere autorizzate in futuro altre concessioni al transito, si dovrà tener conto e prestare la massima attenzione per l'eventuale presenza sul tratto stesso di altri veicoli, anche in senso opposto di marcia, e si dovrà agevolare il passaggio degli stessi, provvedendo all'occorrenza anche all'utilizzo di eventuali movieri, ferma restando la responsabilità per ogni eventuale danno/incidente dovesse verificarsi, rimanendo la stessa direttamente in capo al concessionario con manleva della scrivente Agenzia;
11. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente ufficio;
12. tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
13. **particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale, che non dovrà superare i 10 km/h;**
14. è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;

15. questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AlPo la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
16. viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
17. il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito in sommità arginale sul medesimo tratto. **A tal fine si invita la Regione Piemonte a voler comunicare ad eventuali altri concessionari, autorizzati al transito sullo stesso tratto, il rilascio della concessione e la presente, sul tratto in questione di autocarri, invitandoli a prestare la massima attenzione;**
18. il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
19. il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa. Quest'Agenzia si riserva ad ogni modo di ordinare, anche per le vie brevi, eventuali sospensioni temporanee per esigenze connesse alla manutenzione dell'argine;
20. **il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni del Settore Tecnico Regionale e a seguito di presentazione della documentazione come da punto 1.**

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA, NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE SULL'ARGINE.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- *in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.*

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno eventualmente fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente "per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione" e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali del tratto di rilevato oggetto di transito, rappresentando che, in caso di inottemperanza, AlPo provvederà direttamente al ripristino, con addebito delle spese al concessionario.

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- al Comune di Alba (CN) per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00010991 del 03/03/2026

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema Disciplinare di concessione (pertinenza)

per occupazione demaniale in Comune di Alba (CN) – CNA1032

Rep. n. _____ **del** _____

Richiedente: Soc. STROPPIANA spa (P.IVA 00527910046) con sede in Corso Unità d'Italia 21 – 12051 Alba (CN), nella persona del Sig. _____ in qualità di _____ nato/a a _____ () il _____

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per un transito veicolare sul rilevato arginale di pertinenza del Fiume Tanaro in comune di Alba (CN) identificato catastalmente nel Foglio n. 23 mappali nn. 292/p -294/p del comune di Alba – (*scavalco arginale tramite utilizzo delle rampe esistenti - superficie occupazione - mq 307,77 - lunghezza transito \leq a 1 km*) come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni Idrauliche

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con pertinenza di cui all'art. 1 viene accordata sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, contenente il parere idraulico vincolante reso dall'AIPo (*Agenzia Interregionale per il fiume Po – rif. pratica 891/2023A*), con la nota pervenuta in data 03/03/2026 ed assunta al prot. n. 10991 allegata a far parte integrante del provvedimento Concessorio cui la Società Concessionaria dovrà tassativamente

uniformarsi.

In particolare, con riferimento al punto 1 del Nulla Osta Idraulico di cui al sopra richiamato parere, **con cadenza semestrale** ed ogni qualvolta venga ritenuto opportuno a semplice richiesta di AIPo, la Società Concessionaria dovrà presentare il rilievo del rilevato arginale, al fine di consentire le verifiche e la validazione da parte dell'AIPo.

Art. 3 -Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione e pertanto fino al **31/12/2035**

La Concessione pluriennale resta tuttavia subordinata al rinnovo annuale del Nulla Osta idraulico da parte dell'AIPo, che dovrà essere espressamente richiesto dalla Società Concessionaria , entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmettendo la documentazione di cui al punto 1) del Nulla Osta Idraulico allegato a far parte integrante del provvedimento Concessorio.

Il mancato rinnovo annuale del Nulla Osta idraulico dell'AIPo potrà determinare la revoca e decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 1 ed in particolare del comma 2 lettera b) del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022;

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda

di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5 - Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 218,00 (*duecentodiciotto/00*).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà

dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, ivi incluse le prescrizioni di tutela idraulica di cui al nulla osta dell'AIPo richiamato nell'art. 2, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione Piemonte di importo pari a € **36.370,15** IVA inclusa mediante fidejussione bancaria o Polizza Assicurativa n. _____;

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico dei concessionari.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale in _____ – 12051 Alba (CN)

. Il presente atto vincola fin d'ora i concessionari a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario

(firmato in digitale)

Per l'Amministrazione concedente

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

(firmato in digitale)